



coop. progetti - gubbio

studio tecnico di progettazione e ricerca

06024 gubbio - via fontevola - tel. (075) 92 40 47

COMUNE DI GUBBIO

Rif. Prot. 2621

del 3.2.1982

committente **carosati nello ed altri**

ubicazione **loc. s. secondo**

comune di **gubbio**

progetto **proposta di utilizzazione edilizia di terreno classificato 'b2'**

elaborato **norme tecniche di attuazione**

REGIONE DELL'UMBRIA  
Comitato Tecnico Provinciale  
- SEGRETERIA REGIONALE -  
VISTO in relazione al parere  
n. 106 emesso nella seduta  
del 10.3.82

IL SEGRETARIO



tavola n°

**2**

scala

gubbio II - 2 GEN. 1982

TITOLO I - GENERALITA':

ART. 1 - Definizione dell'area.

L'area interessata dall'intervento, delimitata in rosso negli elaborati grafici, fa parte del settore occidentale dell'espansione urbana del capoluogo.

ART. 2 - Elenco degli elaborati costituenti lo schema di utilizzazione edilizia.

La proposta progettuale comprende i seguenti elaborati:

- 1). Relazione Tecnica;
- 2). Norme tecniche di attuazione;
- 3). Tavola Grafica: a - estratto P.R.G. 1:2000;  
b - planimetria catastale 1:2000;  
c - conteggio della superficie di pertinenza 1:500;  
d - planimetria generale 1:500;  
e - opere di urbanizzazione 1:500.

ART. 3 - Estensione della disciplina.

Tutte le indicazioni contenute negli elaborati grafici e nelle presenti N.T.A. hanno valore prescrittivo con carattere di inderogabilità assoluta.

Per quanto non specificatamente prescritto nei grafici e nelle presenti N.T.A. valgono le prescrizioni delle N.T.A. della Variante al P.R.G. adottata con delibera

Consigliare n° 96 del 19.3.1980 e delle N.T.A. dei piani particolareggiati adottate con delibera commissariale n° 397/C del 16.9.1967.

TITOLO II - EDIFICABILITA' - NORME GENERALI.

ART. 4 - Tipo edilizio.

- Tipo: abitazione uni-familiare isolata.
- Altezza massima di edificazione:        mt.    7,50
- Superficie coperta massima                : secondo le indicazioni dei grafici
- n° massimo dei piani abitabili fuori terra                                        :        2 (due)
- utilizzazione dei sottotetti                : nessuna
- piano seminterrato                            : ammesso.

ART. 5 - Ambito di variabilità della prescrizione di edificabilità.

Per le prescrizioni di edificabilità di cui agli articoli precedenti valgono le seguenti specificazioni:

- a). destinazioni d'uso: si applicano senza eccezioni le afferenti Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.
- b). superficie coperta: è ammessa, nel progetto esecutivo, la variazione complessiva massima del 15% in aumento o

diminuzione rispetto alla superficie coperta rappresentata ai massimi ammessi all'art. 4.

- c). forma planimetrica della costruzione: salva la variazione di estensione di cui al comma precedente, per ogni comparto la forma planimetrica delle costruzioni dovrà attenersi sostanzialmente alle indicazioni grafiche dello schema di utilizzazione edilizia; sono ammesse parziali articolazioni planimetriche del volume edificabile purchè non tali da alterarne la forma fondamentale prescritta; ciò al fine di ottenere in ogni comparto un ambiente urbano coerente ed omogeneo; sono ammesse articolazioni planimetriche in aggetto o rientro per non oltre mt. 1,5 rispetto ai fili fabbricativi indicati nello schema;
- d). tipo edilizio: si applicano le presenti Norme Tecniche di attuazione;
- e). altezza massima e di edificazione fuori terra: non sono ammessi temperamenti o deroghe che diano luogo a maggiore utilizzazione edificatoria ed in particolare all'aumento del numero dei piani prescritti.  
E' pertanto vietata la utilizzazione abitativa anche parziale dei sottotetti e dei seminterrati quando a tal fine sia necessario aumentare l'altezza massima di edificazione. Nel rispetto assoluto dei caratteri del tipo edilizio proposto delle limitazioni di cui

sopra è invece ammessa una variazione del 5% nell'altezza di gronda rispetto al massimo prescritto all'art. 4, quando ciò sia giudicato necessario dal progettista per ottenere particolari effetti architettonici.

- f). Limiti di distanza tra i fabbricati: la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti prescritta è pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.

ART. 6 - Aggruppamenti di lotti edificabili. Trasferimento delle relative volumetrie edificabili.

Nell'ambito del comparto i singoli lotti edificabili potranno essere aggruppati con la seguente prescrizione: sono abbinabili al massimo 2 lotti contigui e le relative costruzioni potranno in tal caso essere egualmente abbinate, conservando tuttavia le caratteristiche dimensionali massime prescritte di superficie coperta e di altezza di edificazione, nonché la destinazione d'uso e il tipo edilizio. Per il volume complessivo risultante non è ammessa alcuna variazione in aumento rispetto ai massimi prescritti.